

TI_GERICHTE 11.2000.94 vom 28. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.94

FR: TI_GERICHTE 11.2000.94 du 28 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.94 del 28 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione (art. 182 cpv. 1 CPC). Tale ordinanza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda invece eventuali domande di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – median-te decreto (art. 213 bis cpv. 1 CPC, cui rinviava art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'eccezione si giustificava, a mente del legislatore, perché il giudizio sull'edizione “comporta un preciso accertamento preliminare dei rapporti stabiliti tra le parti o tra una parte ed il terzo che, quali veri e propri presupposti, non dipendono dall'apprezzamento del giudice, ma dalla loro puntuale verifica” (Rep. 1991 pag. 483 consid. 6 con rinvio).

E. 2

L'art. 213 bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213 a cpv. 1 CPC (BU 2000 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il legislatore ha ritenuto di “rendere più semplice e più consona alle esigenze della ricerca della verità la prova dell'edizione di documenti, che non deve più adempiere le condizioni materiali attuali (comunanza del documento), spesso di difficile interpretazione, ma solo apparire rilevante per l'accertamento dei fatti di causa (art. 206 nCPC). Nei confronti delle parti in causa, l'ammissione di questo mezzo di prova assume poi la forma dell'ordinanza (art. 213 a nCPC)” (messaggio n. 4857 del 23 febbraio 1999, in via di pubblicazione). Il nuovo art. 213 a cpv. 1 CPC è applicabile, tuttavia, alle sole cause introdotte dal 1° aprile 2001 (art. 515 nCPC). In concreto le misure a protezione dell'unione coniugale sono state chieste il 19 giugno 2000. Fa stato quindi il vecchio diritto. Ciò significa che nella misura in cui si riferisce alle domande di edizione, l'ordinanza impugnata configura in realtà un decreto. E siccome il Pretore ha munito l'appello di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), nulla osta all'emanazione del giudizio.

E. 3

Il Pretore ha rilevato che nel caso specifico il convenuto medesimo valuta il proprio patrimonio in circa 9 milioni di franchi e che la moglie non contesta tale stima, limitandosi a obiettare che pochi anni addietro il capitale ammontava a circa 12 milioni. Ne ha dedotto, il Pretore, che quanto l'istante intende dimostrare con le domande di edizione nei confronti di _____ è “una circostanza di fatto praticamente già assodata”, il reddito degli averi bancari del marito potendosi calcolare solo sugli attivi ancora esistenti.

In ogni modo – ha soggiunto il Pretore – “al fine di consentire l'accertamento del reddito del patrimonio è necessario possedere i dati relativi all'attuale collocazione dei capitali”. Valendosi del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione egli ha sostituito perciò le domande di edizione verso terzi, a suo avviso ingiustificate, “con l'invio da parte del convenuto (...) dell'elenco e della natura, con i relativi giustificativi (per quanto non già agli atti), dei suoi investimenti (azioni, obbligazioni, valuta ecc.)”.

E. 4

L'appellante sottolinea anzitutto che all'udienza dell'11 agosto 2000 il marito non si è opposto a tutte le domande di edizione nei confronti di _____, tant'è che ha rinunciato a contestare quelle verso la succursale di _____ e verso l'agenzia di _____. Ciò posto, essa nega di avere mai riconosciuto che il patrimonio del coniuge fosse di fr. 12 580 669.– il 1° gennaio 1999 o che la rimanenza sia oggi di soli 9 milioni. Sostiene per altro che la documentazione chiesta a _____ è necessaria per dimostrare come il marito abbia dilapidato parte del capitale, circostanza che incombe a lei di provare per ottenere il blocco di averi del coniuge a copertura dei contributi di mantenimento. A tale scopo – essa rileva – l'ingiunzione al convenuto di documentare il proprio patrimonio e il relativo rendimento non basta, poiché non dà garanzie di completezza. Il richiamo diretto dalle banche si giustificerebbe dipoi per economia processuale, “per evitare controlli, nuove istanze, nuove udienze e nuove decisioni”. Infine l'appellante afferma che l'ampiezza della domanda di edizione è giustificata nel caso in esame dall'entità della sostanza coniugale, dal fatto che patrimoni così importanti vengono in genere smembrati in investimenti di vario genere e dal fatto ch'essa tutto ignora sugli averi del marito.

E. 5

Il convenuto ammette di non essersi opposto a tutte quante le domande di edizione verso _____, ma fa valere che tali richieste sono superate “dai documenti prodotti in causa”. Egli ripete che la sua situazione è chiara e comprovata. Spiega che dal capitale di fr. 12 580 669.– posseduto il 1° gennaio 1999 occorre dedurre il costo sopportato per la costruzione della villa a _____ (circa fr. 1 700 000.–) e una perdita dovuta a un cattivo investimento finanziario (fr. 1 148 000.–), oltre alle normali oscillazioni di borsa, onde il saldo documentato di circa 9 milioni (per la precisione fr. 9 061 000.–) il 31 maggio 2000. Per di più, egli aggiunge, il patrimonio è rimasto costante negli anni, salvo l'eredità paterna da egli ricevuta nel 1997, né la moglie ha addotto alcun indizio atto a far presumere ch'egli stia dissipando i propri averi. E in ogni modo – egli epilogò – la domanda di edizione verso _____ di _____ “e da ogni altra succursale e agenzia in _____ e all'estero” è manifestamente sproporzionata e palesemente indagatoria, di modo che in nessun caso potrebbe essere ammessa.

E. 6

Un'edizione di documenti era ammissibile, giusta l'art. 206 vCPC, se l'istante era proprietario o comproprietario dei documenti richiesti, se il detentore era obbligato alla produzione per legge o per contratto (n. 1) oppure se i documenti erano stati redatti per un interesse comune alle parti o attestavano reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione era anche l'eventuale corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un intermediario (n. 2). Nella fattispecie la documentazione bancaria cui mira l'istante non adempie necessariamente tali requisiti. Per diritto federale, nondimeno, ogni coniuge può

esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice inoltre può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC). Oggetto d'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La richiesta è proponibile in ogni momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo). Essa si attua – se è già pendente una procedura di separazione, di divorzio o di protezione dell'unione coniugale – attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale nel quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 2 con richiami, 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 1/2000 pag. 141 consid. 2).

E. 7

Nella fattispecie l'istante ha presentato all'udienza dell'11 agosto 2000 tre domande di edizione vertenti tutte sul medesimo oggetto (“la documentazione relativa a tutti i depositi di qualsiasi genere, cifrati compresi, dei quali il _____ è intestatario o avente diritto economico personalmente o congiuntamente a partire dal 1° gennaio 1997 in poi”). La prima era diretta nei confronti di _____ a _____, la seconda nei confronti di _____ a _____ e la terza nei confronti di _____ a _____, rispettivamente – e l'aggiunta figurava su tutte le domande – nei confronti di “ogni altra succursale e agenzia in _____ o all'estero”. Dato che la procedura a protezione dell'unione coniugale era già pendente (promossa dall'istante medesima), a giusto titolo la richiesta – che poteva interpretarsi solo come istanza d'informazione a norma dell'art. 170 CC – è stata formulata per via di edizione e introdotta alla prima udienza (art. 207 cpv. 2 CPC). Da parte sua, il Pretore l'ha accolta nella forma meno incisiva della domanda rivolta al coniuge (e non a terzi). Il problema è di sapere se tale conversione fosse giustificata e, in caso affermativo, se ciò comportasse il rigetto della domanda verso terzi (cioè verso _____).

8. a) Che il marito non si sia opposto a tutte le domande di edizione ancora non significa che il Pretore dovesse ammettere le domande non contestate. Sulle offerte di prova il giudice statuisce invero liberamente, già per il fatto che deve limitare l'istruttoria all'accertamento dei fatti rilevanti (art. 184 cpv. 1 CPC). Trattandosi poi di una richiesta d'informazione a norma dell'art. 170 CC, incombe al giudice verificarne d'ufficio i presupposti, essendo egli tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 63 cpv. 1 e 3 OG, art. 87 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'argomentazione dell'appellante non basta quindi per revocare in dubbio l'operato del Pretore. b) Più delicata appare la critica dell'appellante circa l'ammontare del patrimonio coniugale che essa avrebbe riconosciuto. È vero che in sede di replica orale essa non ha partitamente contestato le spiegazioni del convenuto, ma nemmeno ha riconosciuto le cifre da quegli allegate (verbale dell'11 agosto 2000, replica “ad 26”). Se da un lato tale atteggiamento non è un esempio di chiarezza, dall'altro non si può ragionevolmente escludere – quanto meno in mancanza di indizi concreti – che l'istante non disponesse di informazioni precise sul patrimonio del coniuge, sicché nel dubbio è difficile intravedere nelle vaghe digressioni di lei (replica, loc. cit.) una vera e propria ammissione. L'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto, dato quanto si vedrà in appresso (consid. d). c) Poco verosimile riesce ad ogni modo l'asserzione dell'appellante, secondo cui il marito sta dilapidando la propria sostanza. Da un esame sommario degli atti – come quello che presiede all'esame di una domanda a protezione coniugale – non emergono

indizi concreti in tal senso. Certo, il convenuto ha speso una somma ragguardevole per costruire la villa di _____ (doc. 2, 6, 7 e doc. E), ma egli non consta avere sperperato somme rilevanti, a prescindere dal fatto ch'egli risulta avere usato beni propri, di cui nel regime della partecipazione agli acquisti è libero di disporre (art. 201 cpv. 1 CC). Quanto alla sua attività lucrativa, essa era deficitaria già nel 1997/98 (doc. 10), allorché non sussistevano ancora dissidi coniugali. Più discutibile è invero il collocamento degli averi bancari, dai quali il convenuto pretende di trarre solo un modesto beneficio (riassunto scritto di risposta, pag. 5). Proprio per chiarire tale aspetto il Pretore ha ingiunto tuttavia al convenuto di produrre tutta la documentazione necessaria per valutare il reddito degli investimenti. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza. d) Il punto decisivo è in realtà quello connesso alla completezza della documentazione che sarà prodotta dal convenuto. Intanto è bene sgombrare il campo dalla tesi dell'appellante, secondo cui un richiamo diretto dalle banche si imporrebbe per economia di giudizio. Il principio della proporzionalità e un minimo di riguardo per la personalità del coniuge richiedono in primo luogo che sia il convenuto medesimo a illustrare la sua situazione finanziaria. L'interpellazione di terzi entra in linea di conto, per principio, solo ove il coniuge in questione appaia renitente, riluttante o nell'impossibilità di fornire indicazioni adeguate (Rep. 1997 pag. 126 consid. 9; Bräm, Zürcher Kommentar, 2a ed., Zurigo 1998 op. cit., n. 25 ad art. 170 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4a edizione, pag. 199 n. 19.12). Dagli atti non risulta che la moglie abbia sollecitato invano il marito a documentare la sua situazione finanziaria, né che costui abbia tenuto un contegno ambiguo. Anzi, egli ha già prodotto spontaneamente un buon numero di documenti, fra cui gli atti di acquisto degli immobili di sua proprietà (doc. 2, 6 e 8), la liquidazione finale dei costi di costruzione relativi alla villa di _____ (doc. 7), le tassazioni per gli anni 1995 e 1996 (doc. 3 e 4), la dichiarazione d'imposta completa per il biennio 1999/2000 (doc. 10) e gli estratti di due suoi depositi bancari valutati al 31 maggio e al 7 giugno 2000 (doc. 23 e 24). e) Ciò non significa ancora, con ogni evidenza, che la situazione finanziaria del convenuto sia già adesso del tutto chiara ed esauriente. Già a un sommario esame mancano, per esempio, i dati sui redditi della sostanza. A ragione il Pretore ha impartito dunque all'interessato un termine per documentare adeguatamente, giusta l'art. 170 cpv. 1 CC, l'entità dei suoi averi patrimoniali e le condizioni di investimento. Il che risponde pure al precetto dell'economia processuale, evitando che agli atti si versi una mole di estratti bancari inutilmente copiosa. Rimane da esaminare se l'ingiunzione pretorile giustificasse il rigetto delle domande di edizione verso _____. Allo stadio attuale della procedura è invero praticamente impossibile sapere se il convenuto ottempererà pienamente all'obbligo. Dandosi riluttanze, renitenze o una produzione di atti oggettivamente incompleta, le domande di edizione dell'istante verso la banca potrebbero ancora risultare giustificate. La decisione pretorile di respingere sin d'ora tali domande appare perciò prematura, giacché nell'ipotesi testé accennata l'istante si vedrebbe costretta a introdurre una nuova richiesta d'informazione verso terzi. f) L'art. 182 CPC non costringe il giudice a statuire simultaneamente su tutte le prove offerte, quanto meno nelle procedure inerenti al diritto di famiglia. Lo stesso Pretore, del resto, si è riservato nella fattispecie di giudicare più tardi sull'ammissibilità di una perizia prospettata dall'istante (sopra, consid. F). Non si vede perché ciò non potesse valere anche per le domande di edizione verso _____. Una volta esaminata la documentazione prodotta dal convenuto, il Pretore potrà ancora decidere, così, se ammettere o respingere le domande di edizione verso l'istituto di credito. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che un'eventuale incompletezza delle

informazioni rilasciate dal convenuto ancora non giustifica necessariamente l'ampiezza delle edizioni postulate dall'istante. La legittimità di domande di informazione che risalgono fino al 1° gennaio 1997 non appare data per forza. Né appare scontata la proporzionalità di domande estese a tutte le succursali o agenzie di _____ in _____ – e addirittura all'estero – solo perché grossi investimenti possono anche essere diversificati o perché a un determinato momento i coniugi si sono trasferiti dal Canton _____ nel Canton _____. Su tali questioni non giova tuttavia pronunciarsi già ora. Competerà al Pretore ponderare la situazione al momento in cui sarà scaduto il termine impartito al convenuto per ottemperare alla produzione dei documenti.

E. 9

Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che non si giustifica di respingere sin d'ora le domande di edizione formulate dall'istante. L'esito di tali richieste rimane nondimeno aperto, a dipendenza di quanto il convenuto esibirà al Pretore. Si giustifica così di suddividere la tassa di giustizia e le spese fra le parti in ragione di metà ciascuno (art. 148 cpv. 2 CPC), compensando le ripetibili. L'atto impugnato essendo stato emesso senza spese, non si pone il problema di statuire sugli oneri di prima sede. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 dell'“ordinanza” impugnata è così riformato: Tutte le prove indicate dalle parti all'udienza dell'11 agosto 2000 sono ammesse, ad eccezione: – della perizia “sul reddito reale e virtuale professionale del marito”, della perizia sulla cassetta il cui contenuto è stato trascritto sul doc. 28 e sulle domande di edizione presentate dall'istante nei confronti di _____ (lett. C1, C2 e C3 di cui all'elenco prove di _____ - _____), al cui riguardo sarà giudicato più tardi; – della domanda di edizione formulata dal convenuto in merito agli estratti relativi alle relazioni con _____ e l'Ufficio dei conti correnti postali, che è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. dott. _____, _____; – avv. _____, _____.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.